AVVISO DI SELEZIONE PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI PER IL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO

IL DIRETTORE

In esecuzione di quanto previsto nel Contratto collettivo integrativo del personale delle categorie dell'IRPET per l'anno 2020, sottoscritto in data 13.07.2020 e pubblicato sul sito istituzionale nella pagina Amministrazione Trasparente, Contrattazione integrativa (http://www.irpet.it/wp-content/uploads/2020/07/cci-2020-2022-firmato_compressed1.pdf)

RENDE NOTO

Che, nel rispetto:

- dell'art. 16 del CCNL Funzioni Locali 2016-2018 sottoscritto il 21.05.2018
- dell'art. 10 del Contratto collettivo integrativo dell'IRPET per gli anni 2020-2022 (parte normativa)
- del "Disciplinare per la definizione delle procedure e dei criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali" (d'ora in avanti "Disciplinare PEO"), allegato e parte integrante del sopra citato CCI IRPET 2020-2022
- dell'art. 14 del Contratto collettivo integrativo dell'IRPET (parte economica) relativo alla destinazione delle risorse per l'anno 2020

è indetta una selezione per l'attribuzione di progressioni economiche orizzontali, riservata al personale di ruolo dell'IRPET, da svolgersi secondo la procedura e le disposizioni previste nel Disciplinare PEO e nel presente avviso.

Art. 1- RISORSE, SELETTIVITA' e DECORRENZA

Come stabilito all'art.14, comma 4, del Contratto Decentrato Integrativo (parte economica), per l'anno 2020 l'ammontare delle risorse di parte stabile destinate al finanziamento di nuove progressioni economiche orizzontali, ai sensi dell'art. 68 comma 2 lett. j) del CCNL 2016-2018, è pari a € 15.500,00.

La progressione economica è attribuita secondo l'ordine di graduatoria e solo se la disponibilità complessiva del fondo è sufficiente a finanziare il costo del passaggio (comprensivo della tredicesima mensilità). Pertanto il numero dei soggetti che beneficiano della progressione, è dato dal rapporto fra le risorse disponibili ed il costo unitario del passaggio stesso su base annua, limitatamente ai quozienti interi (art. 5 Disciplinare PEO).

In ogni caso la progressione economica, compatibilmente con le risorse destinate, è riconosciuta in modo selettivo ad una quota limitata dei dipendenti aventi diritto.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1.4. del Disciplinare PEO, sulla base del principio di selettività, non sarà possibile prevedere progressioni economiche in misura superiore al 50% dei dipendenti aventi diritto in ciascun anno di attribuzione.

Si fa presente che l'attribuzione dei benefici correlati all'attribuzione della progressione economica decorrerà dal 01/01/2020.

Art. 2- REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Ai sensi dell'art. 2 del Disciplinare PEO, è ammesso a partecipare alla procedura selettiva il personale di categoria in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

- a) avere in essere -alla data di pubblicazione dell'avviso di conferimento delle PEO -un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con IRPET
- b) avere maturato al giorno precedente la data di decorrenza previste per le PEO (31.12.2019)un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento non inferiore a 24 mesi. A tal fine, si precisa:
 - b.1) L'anzianità è calcolata sulla base della frazione convenzionale di 365 giorni per ciascun anno, per

un totale di almeno 730 giorni di permanenza nella posizione economica immediatamente inferiore a quella di aspirazione. Il possesso di tale requisito è fissato al giorno precedente la data di decorrenza della PEO per ciascun anno.

b.2) Ai fini del computo, sarà considerato utile l'ultimo periodo di servizio svolto presso l'IRPET con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, senza soluzione di continuità rispetto all'instaurarsi del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, prestato nella stessa categoria giuridica e posizione economica di inquadramento a tempo indeterminato. Per il conteggio dei giorni, verrà preso in esame il periodo di servizio relativo all'ultimo contratto di lavoro a tempo determinato presso IRPET (comprese eventuali proroghe)¹.

Il personale dell'Istituto in comando o distacco ha diritto di partecipare alle selezioni per le progressioni orizzontali.

Alla selezione per l'attribuzione della progressione economica orizzontale non è ammesso:

- a) il personale dipendente che nei due anni precedenti alla data dell'avviso di selezione sia stato destinatario di provvedimento disciplinare superiore al rimprovero scritto.
- b) il personale che, alla data dell'avviso di conferimento delle progressioni economiche, risulti cessato dal servizio per effetto di dimissioni, collocamento a riposo, trasferimento presso altro ente ovvero risulti collocato in aspettativa o fuori ruolo, assenza non retribuita con diritto alla conservazione del posto.
- c) il personale dipendente che non ha conseguito alcuna valutazione nella performance individuale nei due anni consecutivi precedenti l'attivazione della procedura selettiva.

Art. 3 - MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice utilizzando il modello allegato e sottoscritta dal dipendente, deve pervenire all'Ufficio Protocollo dell'IRPET entro e non oltre il termine perentorio di **martedì 8 settembre 2020** mediante e-mail al seguente indirizzo: ufficio.protocollo@irpet.it, indicante nell'oggetto "Partecipazione selezione PEO".

I candidati le cui domande perverranno oltre il termine non saranno ammessi alla selezione.

CONTENUTO DELLA DOMANDA

Nella domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni, i candidati devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità:

- 1. cognome, nome, data e luogo di nascita;
- 2. data sottoscrizione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con IRPET e categoria e posizione economica di primo inquadramento;
- 3. attuale posizione economica in godimento con indicazione della data di attribuzione e dichiarazione di aver maturato al 31 dicembre 2019 un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento non inferiore a 24 mesi. In caso di pregresso rapporto a tempo determinato, indicare la data di sottoscrizione del contratto indicando la categoria e la posizione economica di inquadramento e le eventuali proroghe del medesimo, nonché dichiarare la soluzione di continuità con l'instaurarsi del rapporto a tempo indeterminato.
- 4. il punteggio conseguito nella valutazione della performance individuale nel triennio precedente (2017-2018-2019).
- 5. di non trovarsi in alcuna condizione di esclusione dalla selezione ai sensi dell'art. 2 del Disciplinare

- a) di lavoro subordinato a tempo determinato con IRPET con soluzione di continuità (ovvero con interruzioni) rispetto all'instaurarsi del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- b) di lavoro flessibile (contratti di somministrazione etc.) di prestazione libero-professionale, collaborazione coordinata e continuativa e comunque altri contratti di lavoro autonomo;

¹Non si considerano invece nel computo i periodi:

PEO.

6. di prendere atto dell'informativa in materia di privacy ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione alla selezione si ritengono rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 46 e 47.

Il rilascio di dichiarazioni mendaci oltre a comportare la decadenza degli eventuali benefici conseguiti,è punibile ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, così come disposto dall'art. 76 del medesimo D.P.R.n. 445/2000.

L'amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione.

Eventuali documenti cartacei che il candidato desideri presentare, dovranno essere allegati alla domanda di partecipazione.

Art. 4 - ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

La selezione si svolgerà nel rispetto dei criteri e delle modalità previsti dall'art. 16 del CCNL 2016-2018 e dal Disciplinare PEO (allegato al CCI 2020-2022 dell'Irpet). I criteri di selezione ed i correlati punteggi sono quelli previsti dall'art. 4 del citato Disciplinare.

I criteri per la selezione dei candidati sono i seguenti:

| Valutazione performance | max punti 6 |
|-------------------------|-------------|
| Esperienza maturata | Max Punti 4 |
| Totale | Punti 10 |

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 10 punti.

Non avrà diritto alla progressione e, dunque, non verrà inserito nella graduatoria finale chi ha conseguito un punteggio inferiore a 4 punti con riferimento al criterio di valutazione della performance.

a) Valutazione della performance individuale:

Verranno considerati i punteggi ottenuti nel triennio precedente a quello in cui è attivata la selezione, calcolando la media dei punteggi.

Il punteggio verrà attribuito secondo i seguenti criteri:

| Media del triennio uguale a 3: | 6 punti |
|-------------------------------------|---------|
| Media del triennio >= a 2,5 e <3: | 5 punti |
| Media del triennio >= a 2,0 e <2,5: | 4 punti |
| Media del triennio inferiore a 2: | 0 punti |

In caso di mancata valutazione per assenza del dipendente, in un anno del triennio precedente, la media sarà calcolato sul biennio in cui ha ricevuto la valutazione.

b) Esperienza maturata:

Per esperienza maturata si intendono le capacità e cognizioni acquisite e la crescita professionale maturata dall'ultima precedente posizione economica acquisita. Sarà quindi valutata l'anzianità maturata nella precedente posizione economica da ultimo acquisita dal dipendente, escludendo dal calcolo i primi 2 anni dalla data di decorrenza dell'attribuzione delle PEO (requisito di ammissione). Per il computo dei periodi prestati a tempo determinato si fa riferimento a quanto previsto all'art. 2.1. lett. b2) del Disciplinare e sopra precisato nell'articolo "Requisiti per l'ammissione".

Per i periodi inferiori all'anno, i punti saranno conteggiati proporzionalmente ai mesi lavorati nell'anno, considerando solo i mesi interi.

| Esperienza maturata uguale o maggiore a 7 anni | 4 punti |
|--|---------|
| Esperienza maturata compresa tra 4 e 6 anni | 3 punti |
| Esperienza maturata compresa tra 2 e 4 anni | 2 punti |
| Esperienza maturata inferiore a 2 ANNI | 1 punto |

Ai dipendenti che prestano o hanno prestato la loro attività lavorativa presso altre Amministrazioni a seguito di distacco, comando o assegnazione temporanea, e ai dipendenti assunti attraverso l'istituto della mobilità, che negli ultimi tre anni non sono stati valutati con il sistema di valutazione dell'IRPET, verrà attribuito il valore delle valutazioni assegnate negli Enti di appartenenza (riparametrato sulla base della scala utilizzata per la valutazione del personale dell'Irpet al fine di consentire l'allineamento con il metodo di calcolo della performance).

Art. 5- GRADUATORIE E INQUADRAMENTO

Il Direttore, coadiuvato dal Comitato di Direzione, provvederà alla redazione della graduatoria, secondo il punteggio ottenuto, sommando i punteggi assegnati per i due criteri previsti, per un massimo di 10 punti complessivi.

Eventuali posizioni di pari merito nella graduatoria saranno definite sulla base dei seguenti criteri di precedenza previsti in ordine di priorità:

- a. inquadramento nelle posizioni economiche iniziali di ciascuna categoria
- b. maggior punteggio nella performance individuale degli ultimi due anni
- c. maggior età anagrafica del dipendente

Le graduatorie esauriscono la loro efficacia a seguito dell'inquadramento giuridico dei dipendenti nei limiti delle risorse disponibili e non possono essere utilizzate per l'attribuzione di nuove posizioni economiche successive.

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente <u>www.irpet.it</u> per dieci giorni, entro i quali potranno essere presentate per iscritto eventuali osservazioni in merito alla graduatoria.

Art. 6-TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati trasmessi dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione della procedura stessa di selezione e del conseguente eventuale inquadramento nella posizione economica di nuova attribuzione. In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e smi.

Art. 7- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento di cui al presente avviso è il dott. Nicola Sciclone, dirigente e vicedirettore dell'IRPET.

Art. 8- PUBBLICAZIONE

Il presente avviso verrà inserito nel sito web dell'Irpet all'indirizzo http://www.irpet.it
Tutte le informazioni, le modifiche e le integrazioni relative al presente avviso di progressione economica orizzontale nonché le graduatorie finali verranno pubblicate nella medesima pagi na web

dell'IRPET.

Art. 9- NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse della presente disposizione, nonché le leggi vigenti e le disposizioni contrattuali di comparto in materia.

IL DIRETTORE Stefano Casini Benvenuti

(firmato digitalmente)

